REGOLAMENTO (CE) N. 864/2001 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2001

relativo all'apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di circa 1 022 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 [2], in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

(1) È necessario rimettere in vendita sul mercato comunitario un quantitativo di circa 1 022 tonnellate di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano. Questa vendita sarà realizzata conformemente alle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento [3].

(2) In considerazione del deterioramento del prodotto, a seguito di calamità naturali, è opportuno determinare il prezzo minimo di vendita per ogni partita posta in vendita in funzione delle sue caratteristiche specifiche, conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 [5]. Tuttavia, dato il deterioramento della partita n. 4, è opportuno non stabilire un prezzo minimo per tale partita e aggiudicarla al miglior offerente.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, per la vendita sul mercato interno di circa 1 022 tonnellate di riso da esso detenute.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 75/91, le offerte presentate devono riguardare un'intera partita.

Articolo 3

1. La data limite per la prima presentazione delle offete è il 16 maggio 2001 e per l'ultima presentazione delle offerte è il 13 giugno 2001.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano:

Ente nazionale risi
Piazza Pio XI-1
I-20123 Milano

Tel. (02) 885 51 11
Fax (02) 86 13 72.

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.
[3] GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
[4] GU L 350 del 14.12.1990, pag. 43.
[5] GU L 190 del 19.7.1997, pag. 22.

3. La merce è immagazzinata nei seguenti depositi:

Corso Dante, 24 — Balzola (AL)

Via Roma, 128 — Casalvolone (NO).

Articolo 4

I prezzi minimi di vendita da rispettare sono i seguenti:

— Partita n. 1: Deposito Casalvolone: cella 9	Prezzo 186 EUR/t	237,77 tonnellate
— Partita n. 2: Deposito Casalvolone: cella 14 Deposito Balzola: celle 44,86	Prezzo 212 EUR/t	329,48 tonnellate
— Partita n. 3: Deposito Casalvolone: cella 7	Prezzo 243 EUR/t	99,48 tonnellate
— Partita n. 4: Deposito Balzola: celle 64, 74, 52.	al miglior offerente	355,28 tonnellate

Articolo 5

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, i quantitativi venduti e i prezzi di vendita delle diverse partite.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione